

CASA DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL

Sede in Strada Provinciale 203 n. 10 20082 – Noviglio (MI)
Capitale sociale Euro 700,00 interamente versato

RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE **ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39**

All'Assemblea dei soci della LA CASA DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL

Relazione sul bilancio d'esercizio

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della Società LA CASA DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL, costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2022, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società LA CASA DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL al 31/12/2022 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, incluse le disposizioni di legge in materia di cooperazione contenute nella Legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e nell'articolo 2513 del Codice Civile, e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella

redazione del bilancio d'esercizio, a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Si attesta che la contabilità della LA CASA DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL è suddivisa per "centri di costo".

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.

Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;
- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.
- ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello

appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio

Il consiglio di amministrazione è esonerato dalla redazione della relazione sulla gestione avendo integrato la nota integrativa con le disposizioni di legge previste per i bilanci abbreviati.

Giudizio sulle peculiarità società cooperative

La nota integrativa al bilancio 2022 riporta l'informativa prevista ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 59/1992 indicante i criteri seguiti nella gestione per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché le disposizioni sulla mutualità e prevalenza e sulle politiche associative in ordine alla procedura di ammissione e al carattere aperto della società.

Scambio Mutualistico: Prevalenza

Ai sensi dell'articolo 111 septies Disp. Att. Cod. Civ. emanato con R.D. 30 marzo 1942 n. 318 e successive modifiche, la cooperativa sociale è considerata *ipso iure* a mutualità prevalente e quindi non è tenuta al raggiungimento dei requisiti oggettivi di cui all'articolo 2513 lettera b) del C.C.

Detta norma prevede, nello specifico, che *“Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperative a mutualità prevalente”*.

Preciso che la cooperativa ha inserito nel proprio statuto i requisiti di cui all'art. 2514 del C.C. e che risulta iscritta nella sezione dell'Albo Nazionale delle Cooperative riservata alla Cooperative sociali ed è iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

Nella nota integrativa gli amministratori hanno attestato la condizione di prevalenza dello scambio mutualistico dei soci rispetto al totale del costo del lavoro sostenuto dalla cooperativa che qui si riporta

	Descrizione	31/12/2021	31/12/2022
	Totale costo del lavoro dipendente	228.940	222.297
	Totale costo del lavoro autonomo	317.672	332.046
A	Totale costo del lavoro (voce B9+B7)	546.612	554.343
	Totale costo del lavoro dei soci dipendenti	188.614	173.377
	Totale costo del lavoro dei soci autonomi	86.692	139.872
B	Totale costo del lavoro dei soci (voce B9+B7)	275.406	312.249
C	Rapporto B/A	50,38%	56,51%

Milano, il 15 Aprile 2023

Il Revisore

Dott. Pietro Lucà

LA CASA DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

Il sottoscritto Cilluffo Giovanni Presidente del CdA della società La Casa del Sole Società Cooperativa Sociale a rl dichiara che il presente documento informatico è conforme all'originale documento su supporto cartaceo trascritto e sottoscritto sui libri sociali della società, ai sensi degli artt. . 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Esente da bollo ex art 17 Dlgs 460/97 inserimento art 27 bis Dpr 642/72